Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 1° ottobre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Vista la comunicazione pervenuta dal Ministero degli affari esteri delle dimissioni presentate dall'on. Leonardo Sciascia, eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo nella lista presentata dal Partito radicale per la III circoscrizione - Italia centrale;

Visto che nella lista suddetta la candidata Maria Antonietta Macciocchi segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto;

Proclama

ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la candidata Maria Antonietta Macciocchi eletta a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo per la lista del Partito radicale nella III circoscrizione - Italia centrale in surrogazione di Leonardo Sciascia, dimissionario.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il segretario: DE MAIO

(8437)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1979, n. 478.

Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare alcune misure urgenti in materia fiscale per modificare il regime fiscale sulla birra e sulle banane, nonché per istituire una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 600 a L. 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

a) 10 % per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 % per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 % sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 % per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 % sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 % sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 3.

I maggiori tributi dovuti in base all'art. 2 del presente decreto debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta del due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Art. 4.

Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 2 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso art. 2.

Art. 5.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 350 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.000 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 6.

E' istituita un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori nella misura di L. 75.000 per ciascun esemplare.

Sui tubi catodici importati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorché incompleti, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 7.

Ai fini della classificazione dei prodotti indicati nell'art. 6 si tiene conto dei criteri contenuti nella tariffa dei dazi doganali di importazione.

Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti medesimi, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la stessa procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n 43; in deroga a detta procedura, nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'art. 65 del citato testo unico, gli adempimenti demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal capo di tale ufficio.

Art. 8.

Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'art. 6 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilasci una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.

Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato presso la competente sezione provinciale di tesoreria.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata ed è rinnovata con il pagamento del relativo diritto annuale.

Il diritto deve essere versato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve, dieci giorni prima, presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 9.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere i registri che gli vengono prescritti dall'amministrazione finanziaria.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo le determinazioni da adottarsi motivatamente dalla stessa amministrazione. Questa ha facoltà, in qualsiasi momento, di ispezionare le registrazioni e le contabilità, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e di prescrivere a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessario per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo all'attrezzatura ed arredamento nonché alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e fornitura dei servizi essenziali.

Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 10.

I prodotti finiti di cui all'art. 6 devono essere accertati per quantità e sono estratti dal deposito di fabbrica o dagli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria, previo pagamento del tributo da effettuarsi dal fabbricante o dal titolare del deposito direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.

Sui tubi catodici esportati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorché incompleti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Se tali prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo, la restituzione dell'imposta è accordata con l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima dei prodotti che intende detenere nei locali di fabbrica.

Resta salva l'applicazione della disposizione dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 12.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite, nonché le indennità di mora e le somme accessorie sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639; all'atto di ingiunzione emesso, a norma del predetto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.

Il diritto dello Stato al recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero della imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta nonché per il pagamento della multa e delle spese dovute dal colpevole e dal responsabile civile ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti nelle fabbriche od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale anche se di proprietà di terzi ed è preferito ad ogni altro credito.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata, purché ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo; il diritto al rimborso si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Art. 13.

Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti esistenti nei depositi di fabbrica o negli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria o trasportati con bolletta di cauzione è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

Art. 14.

Chiunque fabbrica i prodotti previsti nell'art. 6 senza la licenza fiscale prescritta dal precedente art. 8 è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti o ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito con la multa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applica a carico dei responsabili la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

Le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro sono punite con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonché con multa proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'amministrazione è punito con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Chiunque manomette o altera i congegni, i bolli e i sigilli posti dall'amministrazione, è punito ai sensi dell'art. 349 del codice penale. Se la manomissione o alterazione è resa possibile o comunque agevolata per colpa di chi ha in custodia la cosa si applica la pena prevista dall'art. 350 del codice penale.

Il fabbricante che omette il pagamento del diritto di licenza o lo effettua oltre il termine di cui all'art. 8 è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'ammontare del diritto stesso.

Art. 15.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengano i prodotti di cui al precedente art. 6 è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

Per i reati previsti dal precedente art. 14 il tentativo è punito con le stesse pene del reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonché i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni concernenti la confisca e le misure delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni concernente l'applicazione dell'imposta di fabbricazione di cui all'art. 6 è punita con la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.

Art. 16.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fabbricano i prodotti indicati nell'art. 6 devono presentare la denuncia di cui all'art. 8 entro trenta giorni dalla predetta data.

Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui al comma precedente deve farne denuncia all'ufficio delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, specificando la quantità e la qualità dei prodotti finiti. La denuncia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.

In caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi si applica la sanzione della pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono alla liquidazione dell'imposta sulle giacenze ed a notificarla al denunciante. Questi, entro venti giorni dalla ricevuta notifica, deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 3.

Art. 17.

Il pagamento dell'imposta sui prodotti di cui all'articolo 6 giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e denunciati ai sensi dell'articolo precedente, puo essere sospeso fino al centoventesimo giorno dalla data stessa per quei prodotti che nella denuncia siano stati espressamente dichiarati come destinati alla esportazione.

La spedizione all'estero dovrà essere preventivamente notificata all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui è stata presentata la denuncia. L'abbuono dell'imposta sospesa verrà concesso allorquando sarà fornita la prova che la merce è stata esportata entro il termine di cui al precedente comma. Tale prova sarà data mediante la bolletta doganale di esportazione e copia della fattura di vendita, vidimata dalla dogana, nella quale la merce deve risultare descritta in modo da potersi identificare per quella indicata nella denuncia.

Il diritto all'abbuono deve, a pena di decadenza, essere fatto valere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina della imposta di fabbricazione di cui al precedente art. 6.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Genova, addì 1° ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **479.**

Approvazione dello statuto del Club alpino italiano.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvato lo statuto del Club alpino italiano - C.A.I.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 227

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

(8256) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1979 al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

(8255) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Manconi e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978, 3 gennaio 1979, 13 febbraio 1979 e 17 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Manconi e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8254)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P. di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8373)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P. di Bari;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta al necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8374)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga fino al 17 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, in Milano, stabilimenti di Laveno Lago, S. Cristoforo, Corsico e Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979, 28 maggio 1979 e 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8375)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (quarti posteriori di bovini adulti) di cui al regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'AIMA i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979, con il quale è stato deciso che dal 1° al 31 ottobre 1979 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine quarti posteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 2061/79 è previsto che il contraente prima dell'immagazzinamento possa procedere ad operazioni di taglio e/o di disossamento per la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante da dette operazioni venga immagazzinata;

Visto il regolamento (CEE) n. 706/79 del 9 aprile 1979 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alla conversione del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, quarti posteriori di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964, e successive integrazioni e modificazioni, e ammassati allo stato congelato con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1 relativamente alle domande presentate dal 1° al 31 ottobre 1979, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed in proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può procedere ad operazioni di taglio o di disossamento della totalità o di una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante da dette operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e a condizione che, per quanto riguarda il disossamento per ogni 100 kg di carne con osso vengano immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'AIMA e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'AIMA di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso		Importo in L./tonn.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere per mese	da detrarre per giorno
Quarti posteriori freschi o refrigerati, proveninti da bovini adulti	571.617,8	608.327,2	36.709,4	1.258,61

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, è considerata, come quarto posteriore, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata, con un minimo di 3 ad un massimo di 8 costole, intere o tagliate, con la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della CEE e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni e che non siano stati abbattuti in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o in parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento; terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e se detto peso sarà eguale o superiore al predetto limite del 77 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi subito dopo la stipulazione del contratto che coincide con l'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'AIMA di cui al successivo art. 5 e devono essere completate entro il trentesimo giorno a partire da quello della data della lettera stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % espresso in carne con osso e l'85 % espresso in carne disossata di tali quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carne bovina con osso dev'essere formulata con domanda indirizzata all'AIMA nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, in duplice copia e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 200, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto tagliato o disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione di contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno fornite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del Tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'AIMA, d'importo pari a 110 ECU per tonnellata di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'AIMA e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.048,84 per 1 ECU.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'AIMA è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'AIMA, conformemente alle disposizioni emanate a riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 l'ammassatore può ritirare dal magazzino prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 100 q.li, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte del prodotto ritirato. A tale fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero dei giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'AIMA, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate alla esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'AIMA, a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'AIMA.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'AIMA, qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti siano stati ammassati quantitativi inferiori alle percentuali indicate all'art. 3 della quantità convenuta in contratto, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'AIMA in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Art. 9.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni emanate dall'AIMA con circolare n. 17 del 16 luglio 1977 salvo gli adeguamenti riguardanti la normativa comunitaria richiamata in premessa.

Il presente decreto è valido ed operante dal 1° ottobre 1979.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti . . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2061/79 *del* 20 *settembre* 1979.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . n. . . . del . . . . . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'AIMA e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - presidente dell'AIMA del 26 settembre 1979 della partita di q.li . . . . di quarti posteriori di bovini adulti di origine comunitaria che

intende / non intende — disossare — per intero / per q.li . . . . — per un periodo di ammasso di mesi . . . . . decorrenti dal giorno di chiu-

sura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità, da realizzare entro il trentesimo giorno a partire da quello della data della lettera dell'AIMA di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .
. . . .
. . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o il disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 10150 del 26 settembre 1979;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato pro vinciale dell'agricoltura e dall'AIMA;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 2061/79 e dal citato decreto del 26 settembre 1979, n. 10150;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione della Banca . . . . . . n. . . del . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto, dichiara (1)
. . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Firma . . . . .

(segue autentica notarile della firma (2) . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . . . .

Data . . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 2061/79 del 20 settembre 1979 con domanda in data . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . . (provincia di . . . . . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso di q.li . . . . . di . . . . e per la durata di mesi . . . . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-presidente dell'AIMA n. . . . del . . . .;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . . . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e delle modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . . ., pari a 110 ECU per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentati, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'AIMA su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al . . . . . (sessantesimo giorno, successivo alla data di scadenza dell'ammasso) . . . . ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'AIMA nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi - Geoflud '79 », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi - Geofluid '79 » che avrà luogo a Piacenza dal 4 al 7 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(8397)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1806/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 1807/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1808/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1809/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n 1810/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n 1811/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che completa il regolamento (CEE) n 1636/79 recante deroga alle misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 1812/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1813/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1814/79 della commissione, del 14 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 207 *del* 15 *agosto* 1979.

(193/C)

Regolamento (CEE) n. 1815/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 1816/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1817/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1818/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, ecc., della voce 73.31 della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 1819/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1820/79 della commissione, del 14 agosto 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1367/79 che fissa gli importi compensativi monetari per quanto concerne la applicazione, da parte del Regno Unito negli scambi con l'Italia, dell'art. 2-*bis* del regolamento (CEE) n. 974/71.

Regolamento (CEE) n. 1821/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, ecc., della voce ex 46.02 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1822/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità, della voce 73.14 della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1823/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1824/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1825/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 208 *del* 17 *agosto* 1979.

(194/C)

Regolamento (CEE) n 1826/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n 1827/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 18 *agosto* 1979.

(195/C)

Regolamento (CEE) n 1828/79 della commissione, del 16 agosto 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 211 *del* 20 *agosto* 1979.

(196/C)

Regolamento (CEE) n 1829/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che modifica gli allegati del regolamento (CEE) numero 3059/78 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1830/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che modifica le aliquote nazionali di talune limitazioni quantitative all'importazione di prodotti tessili originari di Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1831/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (categoria 32) originari di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n 1832/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di lane e peli fini cardati o pettinati (categoria 46) originari dell'Argentina.

Pubblicati nel n. L 212 *del* 20 *agosto* 1979.

(197/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 mod. 241. — Data: 13 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Sferrazza Pietro, nato a Palermo il 12 giugno 1928. — Titoli di debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 26 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,35	809,35	809,39	809,35	809,25	809,35	809,25	809,35	809,35	809,35
Dollaro canadese	693,20	693,20	693,25	693,20	693,15	693,20	693,05	693,20	693,20	693,20
Marco germanico	457,71	457,71	457,30	457,71	457,60	457.51	457,67	457,71	457,71	457,70
Fiorino olandese	412,24	412,24	412,25	412,24	412,05	412,24	412,25	412,24	412,24	412,24
Franco belga	28,34	28,34	28,33	28,34	28,30	28,34	28,32	28,34	28,34	28,34
Franco francese	194,88	194,88	194,85	194,88	194,80	194,88	194,84	194,88	194,88	194,85
Lira sterlina	1755,40	1755,40	1759 —	1755,40	1756 —	1755,40	1755,10	1755,40	1755,40	1755,40
Lira irlandese	1703 —	1703 —	1702 —	1703 —	1700 —	—	1701 —	1703 —	1703 —	—
Corona danese	156,37	156,37	156,20	156,37	156,20	156,37	156,40	156,37	156,37	156,35
Corona norvegese	162,80	162,80	162,90	162,80	162,80	162,80	162,87	162,80	162,80	162,80
Corona svedese	194,43	194,43	194,20	194,43	194,40	194,43	194,46	194,43	194,43	194,40
Franco svizzero	512,40	512,40	512,25	512,40	512,20	512,40	512,20	512,40	512,40	512,40
Scellino austriaco	63,555	63,555	63,58	63,555	63,55	63,55	63,575	63,555	63,555	63,55
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,39	16,30	16,40	16,30	16,41	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,267	12,267	12,24	12,267	12,25	12,26	12,26	12,267	12,267	12,25
Yen giapponese	3,632	3,632	3,63	3,632	3,63	3,63	3,631	3,632	3,632	3,63

Media dei titoli del 26 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	76,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	85,225
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100 —
» » » » 1- 1-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1978/80	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86.475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425
» » » 12 % 1-10-1983	96,975
» » » 12 % 1- 1-1984	96,900
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,30
Dollaro canadese	693,125
Marco germanico	457,69
Fiorino olandese	412,245
Franco belga	28,33
Franco francese	194,86
Lira sterlina	1755,25
Lira irlandese	1702 —
Corona danese	156,385
Corona norvegese	162,835
Corona svedese	194,445
Franco svizzero	512,30
Scellino austriaco	63,565
Escudo portoghese	16,355
Peseta spagnola	12,263
Yen giapponese	3,631

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	803,30	803,30	803,40	803,30	—	803,30	803,20	803,30	803,30	803,30
Dollaro canadese	687,60	687,60	688 —	687,60	—	687,60	687,25	687,60	687,60	687,60
Marco germanico	460,85	460,85	463,18	460,85	—	460,95	460,81	460,85	460,85	460,85
Fiorino olandese	415,60	415,60	415,25	415,60	—	415,60	415,55	415,60	415,60	415,60
Franco belga	28,53	28,53	28,60	28,53	—	28,53	28,532	28,53	28,53	28,53
Franco francese	196,42	196,42	196,77	196,42	—	196,42	196,37	196,42	196,42	196,42
Lira sterlina	1763,90	1763,90	1771 —	1763,90	—	1763,90	1763,55	1763,90	1763,90	1763,90
Lira irlandese	1713 —	1713 —	1712 —	1713 —	—	—	1716 —	1713 —	1713 —	—
Corona danese	157,89	157,89	158 —	157,89	—	157,89	157,87	157,89	157,89	157,89
Corona norvegese	163,85	163,85	163,25	163,85	—	163,25	163,35	163,85	163,85	163,25
Corona svedese	194,75	194,75	194,75	194,75	—	194,75	194,80	194,75	194,75	194,75
Franco svizzero	517,80	517,80	516,90	517,80	—	517,80	518,27	517,80	517,80	517,80
Scellino austriaco	63,94	63,94	63,90	63,94	—	63,94	64 —	63,94	63,94	63,94
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,34	16,35	—	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,259	12,259	12,17	12,259	—	12,25	12,23	12,259	12,259	12,25
Yen giapponese	3,316	3,316	3,62	3,316	—	3,61	3,618	3,316	3,316	3,62

Media dei titoli del 27 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,325
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,050
» » » » 1- 1-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1978/80	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,875
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450
» » » 12 % 1-10-1983	97,350
» » » 12 % 1- 1-1984	97,050
» » » 12 % 1-10-1987	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803,25
Dollaro canadese	687,525
Marco germanico	460,83
Fiorino olandese	415,575
Franco belga	28,531
Franco francese	196,395
Lira sterlina	1763,725
Lira irlandese	1714,50
Corona danese	157,88
Corona norvegese	163,30
Corona svedese	194,775
Franco svizzero	518,035
Scellino austriaco	63,97
Escudo portoghese	16,35
Peseta spagnola	12,244
Yen giapponese	3,618

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 1ª emissione e 10% 1978/1988 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1979 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1980, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985:

Estrazione a sorte di n. 9 serie intere per complessive L. 9.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 1ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1978/1988 1ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 7 serie intere per complessive L. 7.000.000.000.

(8408)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel *Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato* n. 18 del 30 settembre 1979 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 in data 13 dicembre 1977).

(8409)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Zeccone

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Con la stessa deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 19 luglio 1979, n. 25226: comune di Zeccone (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 giugno 1978, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 6 dicembre 1978, n. 74).

(8330)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sondrio e Bonate Sotto

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 26 ottobre 1978, n. 19134: comune di Sondrio (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1975, n. 87);

deliberazione 19 luglio 1979, n. 25227: comune di Bonate Sotto (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1978, n. 147, relativa alla razionalizzazione della normativa).

(8331)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di milletrecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale del 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di milletrecento allievi al 33° corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi ed il successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

d) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « nella media » o giudizio equivalente;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi quelli non residenti in territorio nazionale, che:

a) siano in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) non siano incorsi in condanne penali per reati incompatibili all'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599);

e) non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

f) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tendenza dell'Arma dei carabinieri;

g) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85, oppure a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

h) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

i) abbiano, se minori e qualora non abbiano già concorso alla leva, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, rilasciato di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal presente arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) da militari in servizio in altra arma o servizio dello Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine la fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);

4) il titolo di studio posseduto;

5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe, o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato di iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo carabiniere;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data del presente decreto;

i diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 30 novembre 1979, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altra arma o servizio o Forza armata, oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 10 dicembre successivo.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, punti 1) e 2) del presente decreto dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi ed il successivo ciclo addestrativo).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevutele, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, punto 3), lettere *g*) ed *h*);

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di presentazione, al comando della scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio d'ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso ai competenti comandi di corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno notificati, o comunicati a mezzo lettera raccomandata, i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 16 gennaio 1980 dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario senza diritto a voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri che avranno superato la prova orale saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, semprechè abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame di lingua o di lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due voti riporterà un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera c) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di « molta prestanza fisica », di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera d), della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

gli appuntati ed i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado;

i militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad armi diverse da quella dei carabinieri o ai servizi dell'Esercito o ad altre forze armate, saranno ammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1980, avrà la durata di due anni accademici e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma quindici giorni prima della data di inizio del corso al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Gli allievi sottufficiali che supereranno gli esami del primo anno saranno ammessi al secondo anno di corso. Coloro che supereranno gli esami finali al termine del secondo anno di corso conseguiranno l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere.

Gli allievi che non supereranno gli esami del primo o del secondo corso potranno ripetere, a domanda, nel biennio un solo anno di corso. Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso non erano in servizio militare, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso i comandi delle stazioni dei carabinieri; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri e non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, saranno prosciolti dalla ferma triennale e segnalati al Ministero della difesa per l'adempimento di tali obblighi.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che supereranno gli esami finali saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali carabinieri.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nella Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 391

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a (1) . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . (c.a.p. . . .), appartenente al distretto militare di . . . . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 33° corso biennale allievi sottufficiali (1980-1982) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova di esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . . .

Dichiara di:

(3) . . . .;
(4) . . . .;
(5) . . . .;

consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nel bando del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

a) . .,
b) . . .

Data, .

Firma . . .
(Da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne . . . . . dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (6).

Data, ...

Firma dei genitori o del tutore . . . .
(Da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo al . . . . . (indicare il comando del Corpo)».
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare lo stato civile (celibe, o vedovo, senza prole).
(4) Indicare che è cittadino italiano.
(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.
(6) Soltanto per i minori che non abbiano concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata 20 minuti)

1. *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) — Le società segrete — I moti mazziniani.

Le riforme — Carlo Alberto — Prima guerra d'indipendenza — La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II — Camillo di Cavour — Garibaldi — Guerra di Crimea — Il Congresso di Parigi — Guerra del 1859 — Impresa dei Mille — Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 — La presa di Roma — I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza — Conquista della Colonia eritrea — Impresa libica — Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra — L'avvento della dittatura fascista — Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista — Guerra di liberazione — Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: Confini, mari, coste, isole — Le Alpi — La pianura padana — Gli Appennini — Fiumi — Laghi — Clima — Divisioni storiche e amministrative — Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi — Numeri decimali — Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e dicimali.

Le frazioni — Diverse specie di frazioni — Trasformazione delle frazioni: numeri misti — Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche — Corpi: superficie, linee, punti — Le linee, il piano, l'angolo — Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri — Il prisma, il parallelogramma, il cubo — Piramide, cilindro e cono.

4. *Cultura civica*:

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione; organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(8334)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a quattordici posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Le prove scritte del concorso a quattordici posti di perito tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1978, n. 4324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1979, avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8 del giorno 8 novembre 1979. La prima prova verterà su elettrotecnica generale.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata. Essi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(8333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1979, si svolgeranno — nei giorni 23 e 24 novembre 1979, con inizio alle ore 8 — presso l'istituto tecnico per geometri « N. Tartaglia », viale Oberdan, 12/E, Brescia.

(8335)

Diario della prova scritta dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

La prova scritta dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1979, si svolgerà — nel giorno 26 novembre 1979, con inizio alle ore 8 — nelle sedi e negli istituti indicati per ciascun concorso presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche annotate a fianco di ogni istituto (le donne coniugate dovranno presentarsi in relazione alla lettera corrispondente al cognome da nubile):

Concorso a trentacinque posti per la regione Lombardia:

istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Daverio », via XXV Aprile, 21, Varese: dalla lettera *A* alla lettera *R* compresa;

istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Daverio », succursale « Orto Botanico », via Copelli, 8-*bis*, Varese: dalla lettera *S* alla lettera *Z* compresa:

Concorso a ventitre posti per la regione Piemonte:

istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20, Torino: dalla lettera *A* alla lettera *Z* compresa.

Concorso a trentacinque posti per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige:

istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre-Venezia: dalla lettera *A* alla lettera *L* compresa;

liceo scientifico « Giordano Bruno », via Baglioni, 26, Mestre-Venezia: dalla lettera *M* alla lettera *Z* compresa.

(8336)

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1979, si svolgeranno — nei giorni 27 e 28 novembre 1979, con inizio alle ore 8 — nelle sedi e negli istituti indicati per ciascun concorso presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche annotate a fianco di ogni istituto (le donne coniugate dovranno presentarsi in relazione alla lettera corrispondente al cognome da nubile):

Concorso a quaranta posti per la regione Lombardia:

liceo ginnasio « E. Cairoli », via Dante, 11, Varese: dalla lettera *A* alla lettera *C* compresa;

istituto magistrale « A. Manzoni », via XXV Aprile, 20, Varese: dalla lettera *D* alla lettera *L* compresa;

istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Daverio », via XXV Aprile, 21, Varese: dalla lettera *M* alla lettera *Z* compresa.

Concorso a venti posti per la regione Piemonte:

istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20, Torino: dalla lettera *A* alla lettera *Z* compresa.

Concorso a sedici posti per la regione Veneto:

istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre-Venezia: dalla lettera *A* alla lettera *Z* compresa.

(8337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 1° settembre 1979, avranno luogo in Aosta, presso la sede della regione Valle d'Aosta, piazza Deffeyes, nei giorni 11 e 12 dicembre 1979, con inizio alle ore 8,30.

(8096)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 1° settembre 1979, avrà luogo in Aosta, presso la sede della regione Valle d'Aosta, piazza Deffeyes, nel giorno 13 dicembre 1979, con inizio alle ore 8,30.

(8097)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel concorso, per esami e per titoli, ad un posto di restauratore in prova di strumenti musicali nel ruolo del personale della carriera di concetto per la regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 13 luglio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Al punto *a*) dell'art. 3 (pag. 27) del precitato bando anziché: « la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione. Non verranno prese in considerazione le domande che non contengono tale indicazione. Qualora nella domanda vengono indicate più regioni la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima. » leggasi: « di concorrere per la regione Lazio. Non verranno prese in considerazione le domande che indicano una diversa regione ».

Al primo comma dell'art. 8 (pag. 28) anziché: « Sono ammessi a sostenere la prova pratica di opere mobili di pittura i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. » leggasi: « Sono ammessi a sostenere la prova pratica di restauro di strumenti musicali i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova pratica. »

(8410)

OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(3133/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(3128/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(3129/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(3117/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(3135/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(3126/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(3127/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3125/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(3115/S)

OSPEDALE «PRINCIPESSA DI PIEMONTE» DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(3130/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(3131/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(3132/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(3114/S)

OSPEDALE CIVICO «SS. TRINITA'» DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(3134/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO «G. F. INGRASSIA» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3116/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio autonomo di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(3121/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO «S. MARIA MADDALENA» DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto e un posto di assistente psichiatra presso l'unità ospedaliera «B. Miraglia».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto non previsto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(3118/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3137/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(3120/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1979, n. **25.**

Calendario venatorio regionale per l'annata 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche, in attesa della legge organica di attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche.

Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

E' vietato il commercio di esemplari vivi o morti, appartenenti alle specie non comprese nell'elenco di cui al seguente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento e per quelli di cui alla lettera *t*) dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 5.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980.

Per consentire il ripopolamento la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice, alla starna e alla coturnice si chiude il 2 dicembre 1979. La caccia ai daini, mufloni, caprioli e cervi non è consentita per recenti immissioni. La caccia alla coturnice è consentita solamente dal 14 ottobre per accertato ritardo della nidificazione.

Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla presente normativa previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le specie di selvaggina cacciabile sono le seguenti:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;

2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: folaga, gallinella d'acqua, germano reale;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: alzavola, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, pittima minore, piviere, porciglione, storno, volpe;

4) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: camoscio, coniglio selvatico, colino della Virginia, fanello, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, spioncello, strillozzo, verdone;

5) specie cacciabile dal 16 settembre alla fine di febbraio: beccaccia;

6) specie cacciabili dal 16 settembre fino al 31 marzo: allodola, cappellaccia, cesena, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla;

7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale;

8) specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;

9) specie cacciabile dal 14 ottobre al 2 dicembre: coturnice.

E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.

Le specie di selvaggina di cui al comma quarto sono cacciabili nei giorni sottoindicati:

Agosto: sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26;

Settembre: domenica 2 - domenica 9 - domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - mercoledì 26 - sabato 29 - domenica 30;

Ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

Dicembre, gennaio: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

Febbraio: sabato 2 - domenica 3 - mercoledì 6 - sabato 9 - domenica 10 - mercoledì 13.

Nei giorni 18, 19, 25 e 26 agosto e 2, 9 settembre 1979 la caccia è consentita da fermo, da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante e con l'uso del cane nelle zone diverse dai boschi, dai cespugliati, dagli incolti e dalle macchie.

Nei mesi di ottobre, novembre, dal 16 al 28 febbraio, e nel mese di marzo, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

Art. 6.

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito indicati:

Agosto:

dalle ore 5 alle ore 20;

Settembre:

nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 20
nel periodo 16/30: dalle ore 6 alle ore 19,30;

Ottobre:

nel periodo 1/15: dalle ore 5 alle ore 18
nel periodo 16/31: dalle ore 5,15 alle ore 17,30;

Novembre:

nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 17,10
nel periodo 16/30: dalle ore 5,50 alle ore 16,50;

Dicembre:

nel periodo 1/15: dalle ore 6,10 alle ore 16,40
nel periodo 16/31: dalle ore 6,30 alle ore 16,40;

Gennaio:

nel periodo 1/15: dalle ore 6,30 alle ore 16,50
nel periodo 16/31: dalle ore 6,30 alle ore 17;

Febbraio:

nel periodo 1/15: dalle ore 6,15 alle ore 17,30
nel periodo 16/29: dalle ore 6 alle ore 18;

Marzo:

nel periodo 1/15: dalle ore 5,30 alle ore 18,30
nel periodo 16/31: dalle ore 5 alle ore 18,30.

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale, è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera *b)* non può superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi ad eccezione dei passeri e storni non soggetti a limitazione di carniere.

Nel territorio delle province di Macerata e Ascoli Piceno non è consentita la caccia al cinghiale stante la limitata consistenza di capi per recente immissione.

Art. 8.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

E' vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione delle « zone di rispetto ».

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità, è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Sono vietati gli impianti di appostamento fissi e temporanei ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani.

Il sostare dietro un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.

Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami della specie è fissata in 60.

Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi, temporanei e l'uso dei « volantini ».

Art. 9.

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dal l'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge.

Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.

La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Art. 10.

L'addestramento e l'allevamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, sono consentiti a partire dall'11 agosto fino al 13 settembre sul territorio regionale nei giorni di mercoledì e giovedì e fino al 18 agosto anche nei giorni di sabato e domenica. E' fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme, nonché nei boschi, nei cespugliati, negli incolti e nelle macchie.

L'uso del cane, dal 18 agosto al 29 febbraio, è consentito solamente nelle giornate di caccia e dal 18 agosto al 9 settembre secondo le modalità di cui al comma precedente; dal 1° marzo al 31 marzo, è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi a eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.

Per gli adempimenti di cui ai comma precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della Regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino.

Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.

Alle spese di stampa, di distribuzione e di rilascio dei tesserini, si provvede con i fondi stanziati al cap. 1313301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia e, subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonché la regione prescelta.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all'assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 30 aprile 1980 il numero dei tesserini rilasciati.

I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di lire cento per ogni tesserino rilasciato.

Per consentire l'elaborazione dei dati ai fini della creazione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica, il cacciatore, per ottenere il tesserino relativo all'annata 1980-81 deve consegnare contestualmente al comune di residenza quello relativo alla presente annata venatoria.

Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 968/1977, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 13.

La giunta regionale con propria deliberazione pubblica il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1979-80 nel rispetto della presente legge.

Art. 14.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 agosto 1979

MASSI

(*Omissis*).

(7879)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792690)